

Volontariato per il trasporto dei dializzati che si trovano in particolare situazione di bisogno.

L'iniziativa dell'URP raccoglieva naturalmente un'esigenza fortemente sentita da tale categoria di pazienti, la cui tutela è tra gli obiettivi prioritari del Piano sanitario, sia nazionale che regionale.

Da un'attenta analisi si è potuto peraltro rilevare che la possibilità di stipulare la convenzione con soggetto esterno per il trasporto dei dializzati rientrava già nelle forme di intervento che la ASL è autorizzata ad attivare, in base al richiamato art.5 della L.R. 69/78 (nel testo introdotto dalla L.R. 29/98).

La norma in questione, infatti, prevede che la A.S.L. possa effettuare il trasporto dei disabili (nel qual caso non sono dovuti i contributi forfettari e i rimborsi individuali); ma non esclude però che il servizio possa essere oggetto di appalto, soprattutto se coinvolge strutture "no profit".

In questo senso è stata rivolta una sollecitazione al Direttore Generale della ASL, per far sì che le legittime aspettative dei soggetti bisognosi di trattamento dialitico trovassero la piena

disponibilità dell'Azienda a ricercare con le Associazioni di volontariato opportune forme di reciproca collaborazione.

Su tale posizione interpretativa si è poi ritrovato anche il Dirigente del competente Servizio dell'Assessorato regionale alla sanità, il quale ha rilevato che le Aziende USL della Regione, nella loro autonomia, possono assicurare il trasporto dei pazienti nefropatici anche mediante convenzione con le Associazioni di volontariato.

6.5.3. Il Comune deve garantire l'assistenza scolastica per i non abbienti

Un intervento in questo senso è stato richiesto al Difensore civico dai genitori di tre bambini, ai quali essi non riuscivano ad assicurare un'assistenza familiare diretta (per via delle gravi difficoltà economiche in cui versavano) e volevano pertanto iscriverli presso un convitto nazionale.

Stante l'inerzia del Comune ad autorizzare la predetta iscrizione, i genitori decidevano ugualmente di far frequentare la

scuola, in regime convittuale, e chiamavano poi lo stesso Comune a pagare le rette.

Dopo una lunga mediazione del Difensore civico - che coinvolgeva nella questione il Servizio di assistenza sociale del Comune e l'Assessorato regionale alla sicurezza sociale - è stata trovata una via d'uscita, attraverso la determinazione del Comune di corrispondere al Convitto nazionale ospitante un adeguato contributo per il pagamento delle rette rimaste in sospeso.

6.5.4. La burocrazia discute sulle competenze e i contributi alle cooperative rischiano di bloccarsi

La situazione di stallo nella liquidazione dei contributi di cui alla L.R. n. 85 del 1994 è stata oggetto di una richiesta di intervento fatta dal Presidente di una Cooperativa sociale, il quale non riusciva ad incassare la somma promessa, nonostante da oltre 4 mesi avesse presentato tutta la documentazione di rito.

La causa del ritardo - a detta degli uffici regionali interessati - stava nel fatto che non si riusciva ad identificare il funzionario che firmasse il mandato di pagamento.

Dalle informazioni assunte - e dai contatti con i responsabili delle strutture assessorili interessate - è risultato che, in effetti, sussistevano divergenze interpretative tra l'Assessorato regionale al Lavoro e quello alla Qualità della vita circa la competenza a provvedere in ordine alle suddette pratiche, a seguito della nuova ridistribuzione delle funzioni tra le strutture della Giunta regionale.

Da un sommario esame delle norme legislative e di organizzazione succedutesi in quest'ultimo periodo, è tuttavia apparso evidente che l'attuazione delle leggi nel settore della cooperazione sociale - e, segnatamente, gli interventi a favore delle attività di sostegno delle cooperative socio-assistenziali non di lavoro - rientrano nell'ambito delle attribuzioni del Servizio Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali, così come individuate dalla delibera della Giunta regionale 23.02.2000 n. 206 (la quale si pone come immediata applicazione delle norme contenute nell'art. 17, comma 5 della L.R. 77/99).

In questo senso, il Difensore civico invitava il responsabile della struttura competente a definire la liquidazione del contributo dovuto, assegnando un congruo termine per provvedere.

6.6. DIRITTO ALLO STUDIO E PROMOZIONE CULTURALE

6.6.1. Domande per le borse di studio - Il bando equivoca sul termine di presentazione

All'attenzione dell'Ufficio è stata portata la questione della scadenza del termine di presentazione delle domande per l'assegnazione delle borse di studio, in relazione alla quale il bando di concorso emanato da una Azienda per il diritto allo studio universitario conteneva due proposizioni tra loro incompatibili; la prima infatti prevedeva che le domande fossero "inoltrate" esclusivamente (e perentoriamente) a mezzo servizio pubblico postale, entro e non oltre una certa data; la seconda invece ipotizzava l'esclusione per quelle istanze che, per qualsiasi motivo, non fossero "pervenute" entro la predetta data.

Trattavasi evidentemente di mero errore nella formulazione del testo, per il quale il Difensore civico suggeriva al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di intervenire in via di autotutela, rettificando la seconda enunciazione (nel senso di considerare

ammissibili le richieste la cui spedizione, comprovata dal timbro postale, fosse avvenuta entro il termine stabilito).

La segnalazione veniva subito accolta, con la conseguente rettifica del bando.

6.6.2. Uno scrittore abruzzese nella toponomastica di grandi città

E' stato preso in attenta considerazione dai Comuni di Roma e Firenze un caldo invito del Difensore civico per far intitolare una strada cittadina a Luigi Polacchi, illustre scrittore, nato in Abruzzo, ma che aveva lasciato ampie e documentate testimonianze del suo legame culturale e affettivo con le due Città.

In precedenza, un'analogha segnalazione era stata positivamente accolta dal Comune di Pescara, che aveva intitolato una strada allo scomparso personaggio.

Una soddisfazione non da poco per l'anziana vedova del Prof. Polacchi, che ha chiesto l'interessamento del Difensore civico, e che non ha nascosto una grande gioia per aver vista coronata

un'aspirazione – sul piano dei ricordi e degli affetti personali – da tanto tempo coltivata.

6.6.3. Razionalizzazione della rete scolastica – Non interferisce con i problemi della mobilità del personale

Una problematica assai complessa ha riguardato la riorganizzazione, a decorrere dal 1 settembre 2000, della rete scolastica, alla cui ridefinizione il Consiglio regionale ha provveduto il 28.02.2000, in ritardo rispetto al termine fissato dall'art. 8 del contratto per la mobilità del personale.

Ad un insegnante, che era interessato alla predetta mobilità, è stato fatto rilevare che la disciplina datasi dalla Regione atteneva all'assetto organizzativo delle scuole, in base al DPR n. 233/98 e non poteva pertanto interferire sullo status del personale (che restava regolato dalle citate norme contrattuali).

Conseguentemente è stato chiarito che il Provveditore agli Studi non poteva disporre la mobilità per la copertura di posti

soppressi, o oggetto di accorpamento, da parte della delibera del Consiglio regionale.

La questione del riassetto delle scuole è stata comunque al centro di varie richieste di intervento al Difensore civico, formulate da Comitati di cittadini o di genitori di alunni che si opponevano al processo di accorpamento dei plessi scolastici

6.7. ECOLOGIA

Gran parte delle istanze hanno assunto la forma dell'esposto, fatto da Comitati appositamente formati per tutelare la salute pubblica da situazioni di inquinamento elettromagnetico - collegate principalmente all'esplosione di stazioni per telefonia cellulare - e al crescente allarmismo sui temuti effetti delle onde elettromagnetiche nella genesi di malattie neoplastiche (sulle quali, peraltro, la scienza non è ancora riuscita a dare risposte sicure e convincenti).

All'attenzione dell'Ufficio sono stati portati anche molti casi di inquinamento acustico (derivante da attività produttive, dal traffico veicolare o dall'apertura di locali di intrattenimento) ovvero di inquinamento atmosferico, prodotto da impianti di smaltimento di rifiuti o dall'esercizio di cave.

L'Ufficio si è reso parte attiva per sollecitare le verifiche e le rilevazioni di dati da parte dei Servizi di Igiene ambientale delle ASL (per gli aspetti della sicurezza ambientale), dei Comuni (per l'accertamento della conformità dell'impianto alle norme

urbanistiche) e della Regione (per l'eventuale autorizzazione, nel caso di superamento dei limiti di emissione).

6.7.1. Inquinamento ambientale - Cresce l'allarme sociale

Sono state numerose, com'è stato già ricordato, le richieste di intervento che hanno avuto ad oggetto i rischi alla salute derivanti soprattutto dalla installazione di antenne televisive o di stazioni per telefonia cellulare.

Generalmente, l'azione del Difensore civico si è diretta, da una parte a sollecitare le competenti strutture della ASL a valutare gli aspetti di sicurezza sanitaria degli impianti, dall'altra a garantire il rispetto delle norme urbanistiche a livello comunale.

Le risposte degli uffici sono state abbastanza tempestive e puntuali, tenendo peraltro conto che la normativa in materia di elettrosmog è in questi ultimi mesi oggetto di attenzione da parte degli organi parlamentari e governativi, nell'intento di introdurre parametri tecnico-valutativi il più possibile uniformi, ispirati al criterio della prudenza nel rilascio delle autorizzazioni.

Un'associazione ambientalistica ha, invece, contestato una delibera di un Comune che ridefiniva le fasce di rispetto cimiteriale, su cui il Difensore civico ha aperto un approfondito confronto - con il Comune interessato e con il Distretto Sanitario di Base - che ha coinvolto le competenze e le procedure in materia di deroghe alle predette fasce di rispetto.

Timori per la salubrità delle acque ad uso alimentare sono stati invece espressi da un Consigliere provinciale in riferimento all'installazione, a ridosso del serbatoio collettore dell'Azienda acquedottistica, di una stazione radio-base per telefonia cellulare.

Il Difensore civico ha chiesto al Comune di effettuare un'approfondita verifica, anche in relazione allo speciale regime di tutela delle acque dall'inquinamento, stabilita dal D.Lgs. n. 152/89; ma il Dirigente dell'Ufficio urbanistico ha potuto documentare la presenza delle prescritte autorizzazioni del Comune, della ASL e della Soprintendenza ai BAAAS, che assicuravano l'assenza di produzione di alcun tipo di sostanze e/o residui inquinanti.

**6.7.2. Creano confusione le linee guida della Regione
per regolamentare gli impianti per
telecomunicazioni**

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico di un Comune ha posto al Difensore civico dubbi interpretativi derivanti dalla delibera del Consiglio regionale n. 153/16 del 1.03.2000 - contenente le "linee guida di indicazione ai Comuni per la regolamentazione dell'installazione di stazioni radiobase per telefonia mobile" - nella quale si precisa che l'installazione di detti impianti può essere autorizzata a condizione che siano rispettate le norme urbanistiche vigenti e le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; e ciò in contrasto con quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della L.R. 89/98, a tenore del quale tali interventi "non necessitano di conformità urbanistica".

Lo stesso Responsabile si chiedeva inoltre se le disposizioni dettate dalla deliberazione del Consiglio regionale fossero operanti direttamente nei riguardi degli atti di concessione o di autorizzazione edilizia o se, invece, occorresse un preventivo regolamento comunale che recepisce le linee guida.

I dubbi sollevati risultavano tutt'altro che infondati, per via soprattutto della forma e del contenuto del predetto provvedimento consiliare.

La conclusione cui è pervenuto l'Ufficio è che, allo stato, la realizzazione degli impianti di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni sono regolati, sotto il profilo urbanistico, dall'art. 2, commi 2 ss. della L.R. 23 settembre 1998 n. 89 (che riprende la normativa già contenuta nella L.R. n. 23/96, depurata della parte censurata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 345/97).

Nessun valore di fonte normativa può invece essere riconosciuto alla ricordata delibera del Consiglio regionale n. 153/2000 che, non solo non ha assunto né veste legislativa né regolamentare, ma non risulta nemmeno sottoposta a controllo preventivo di legittimità (ponendosi essa come semplice atto di orientamento per i Comuni nella formulazione dei propri atti regolamentari).

Va da sé che la nostra Regione risulta tuttora carente di una disciplina attuativa delle disposizioni contenute nel D.M. 10 settembre 1998 n. 381 (che demanda alle regioni l'ulteriore

regolamentazione dell'installazione e della modifica degli impianti di telecomunicazione).

Ciò non toglie che, anche in mancanza di detta disciplina attuativa, i Comuni siano tenuti al rispetto dei limiti e dei valori indicati dal citato D.M. e all'osservanza, comunque, delle disposizioni recate in materia del legislatore nazionale e locale (fatta salva la possibilità per gli stessi Comuni di darsi più dettagliate norme, di tipo organizzativo e procedimentale, ai fini di una migliore implementazione della normativa di rango superiore).

6.7.3. Contestata l'autorizzazione ad un grosso impianto di materiali ferrosi

Un intervento si è reso necessario per far accertare dall'Ufficio urbanistico di un Comune e dal Responsabile del Servizio prevenzione e igiene ambientale della ASL lo stato di degrado ambientale e il rischio alla salute pubblica, denunciati da un Comitato di cittadini a seguito della realizzazione di un grosso opificio per il recupero, lo stoccaggio e la lavorazione di materiale ferroso e affini.

La ASL ha effettuato gli accertamenti, dando le necessarie prescrizioni.

Da un approfondimento della questione è peraltro emerso che essa appare ben più intricata e complessa di quanto potesse prevedersi, visto che, dopo l'autorizzazione all'apertura concessa dalla Provincia, l'impianto è stato poi messo sotto sequestro preventivo da parte del G.I.P. e poi dissequestrato.

Essendo peraltro emerse difformità nella realizzazione e nell'avvio dell'attività dell'opificio - sia rispetto alle norme urbanistiche che a quelle del decreto Ronchi n. 22/97 in tema di tutela ambientale - il Dirigente del Servizio urbanistico comunale emetteva un ordine di demolizione che però, dopo qualche giorno, - veniva, singolarmente, contraddetto da una nota del Sindaco, il quale diffidava l'Amministrazione provinciale a non assumere provvedimenti sanzionatori prima che venissero esaminate le richieste di sanatoria (avanzate dalla Ditta interessata) e nell'attesa che la Regione promuovesse una conferenza di servizi per mutare la destinazione urbanistica della zona interessata.

Ciò - seconda la nota sindacale - al fine di evitare rischi di risarcimento danni, in caso di revoca dell'autorizzazione provinciale e di scongiurare la perdita di posti di lavoro.

Di qui l'accentuarsi della protesta dei cittadini e un nuovo ricorso al Difensore civico, al quale non potevano certo sfuggire né le evidenti anomalie e contraddizioni delle determinazioni assunte dalle due amministrazioni locali né l'obbligo di sanzionare, senza eccessivi ritardi, la violazione di precise norme urbanistiche e ambientali (visto che la zona interessata è anche soggetta ai vincoli del Piano paesistico).